

CENNI ALL'ITER DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

L'attuale normativa nazionale di riferimento per la bonifica di siti contaminati è il D. Lgs. 152/2006 parte IV, titolo V, più volte modificata e aggiornata negli anni.

Tale normativa ha sostituito il D.M. 471 del 25 ottobre 1999 - *Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.*

Il procedimento di bonifica previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, si svolge secondo le seguenti principali fasi, rimandando alla lettura della normativa per gli eventuali approfondimenti e allo schema a blocchi riportato alla fine del testo.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile della contaminazione è tenuto a porre in opera le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza necessarie a contenere gli effetti della contaminazione nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a seguito di un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, è necessario provvedere alla comunicazione del superamento agli Enti pubblici competenti e alla presentazione del **Piano di Caratterizzazione**, finalizzato alla realizzazione di indagini necessarie ad identificare le aree ed i volumi di terreno interessati dalla contaminazione nonché l'eventuale contaminazione delle acque di falda.

La normativa individua due diversi valori limite di concentrazione delle sostanze inquinanti in funzione della specifica destinazione d'uso, limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e limiti per siti ad uso commerciale ed industriale (limiti colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006).

Si definisce potenzialmente contaminato un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC).

Sulla base dei dati di caratterizzazione viene predisposta l'**Analisi di Rischio Sito - Specifica** per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) per ogni contaminante che ha superato le CSC.

Nel caso in cui le concentrazioni rilevate sul sito siano inferiori a quelle determinate con l'Analisi di Rischio, il sito non risulta contaminato.

Un sito è contaminato quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

Qualora il sito risulti contaminato è necessario presentare un **Progetto Operativo di Bonifica** o di messa in sicurezza operativa o permanente al fine di ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Tutte le fasi del procedimento di bonifica sopra descritte sono oggetto di approvazione nell'ambito di apposite **Conferenze dei Servizi** alle quali partecipano gli Enti pubblici coinvolti.

Durante l'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica e' fissata l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

In Regione Piemonte, per effetto della L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive modifiche, la gestione del procedimento di bonifica è in capo al comune territorialmente competente. Per approfondimenti sulla normativa Regione Piemonte e sui compiti della Regione Piemonte consultare la relativa scheda informativa.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la loro conformità al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente (art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/06).

Oltre alla procedura ordinaria prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, l'attuale normativa nazionale prevede anche:

- una procedura semplificata per i casi in cui la bonifica venga effettuata con riduzione della contaminazione alle CSC (art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006) . In tal caso è necessario predisporre un Progetto di Bonifica seguito da un Piano di Caratterizzazione finalizzato alla validazione dei risultati raggiunti;
- una procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249 del D.Lgs. 152/2006). In questo caso è prevista la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- una procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015).

Per approfondimenti sulla normativa sui siti contaminati vedi la [scheda normativa](#)

